

PORTOGALLO**Tribunale costituzionale, *acórdão* n. 751/2022, dell'8 novembre, sull'illegittimità parziale della riforma degli statuti del partito Chega**

23/11/2022

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato l'illegittimità parziale della modifica agli statuti del partito politico Chega approvata nel novembre 2021. Tuttavia, ha chiarito che il partito non aderisce all'ideologia fascista, non è razzista, né intende promuovere la violenza o perseguire scopi contrari alla legge (le critiche più spesso mosse a questo partito di estrema destra).

In termini coerenti con il *self-restraint* che caratterizza la giurisprudenza costituzionale sul controllo di legalità degli statuti, il *plenum* si è pronunciato sugli aspetti salienti della novella, riguardanti l'organizzazione democratica del partito, le ingerenze sui diritti fondamentali degli iscritti e il regime disciplinare e sanzionatorio.

Il Tribunale costituzionale ha criticato la notevole complessità della nuova organizzazione interna, che pone problemi di organizzativi e di trasparenza, e l'eccessiva concentrazione di poteri nella figura del Presidente. Spetta a quest'ultimo designare un importante numero di organi interni (la Direzione nazionale permanente, il Segretario generale e le commissioni sull'etica e sulla politica nazionale); inoltre, lo stesso Presidente detiene ampi poteri, tra cui la proposta di cessazione immediata dalle funzioni di qualsiasi organo (anche di quelli necessari *ex lege*) o dei membri in caso di insubordinazione, concetto, questo, che non viene definito, ma che richiama un contesto militare poco in linea con quello della natura politica di un partito.

Il divieto di iscrizione ad associazioni ed enti direttamente o indirettamente collegati a un altro partito o dipendenti da questo non rispetta il principio di proporzionalità. Ferma restando la legittimità del divieto di essere iscritto a due partiti politici, la mancata definizione della locuzione «indirettamente collegati» può comportare nella prassi un divieto di iscrizione ad associazioni che non abbiano natura politico-partitica (associazioni a difesa della pace, degli animali, dei diritti umani, oppure organizzazioni sindacali, sportive o religiose). Inoltre, l'eccessiva ampiezza del nuovo dovere di correttezza verso il partito (che interessa le comunicazioni verbali e scritte, pubbliche e private) comporta una restrizione illegittima dei diritti fondamentali degli iscritti.

Infine, la complessità del nuovo regime disciplinare e sanzionatorio, che non contiene precise indicazioni sull'*iter* procedimentale, rende eccessivamente difficile l'impugnazione delle nomine o delle deliberazioni adottate dagli organi dei partiti politici.

Le insufficienze individuate dovranno essere sanate affinché i nuovi statuti possano essere iscritti nel Registro dei partiti politici.

Il testo della sentenza è reperibile *on line* a questo [link](#).

Carmen Guerrero Picó